

COMUNE DI VICCHIO



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI - TARI



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della TARI nel Comune di **VICCHIO** (d'ora in avanti semplicemente definito "Comune") istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della **tassa sui rifiuti** (d'ora in poi indicata come "**TARI**") è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per **utenze domestiche** si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per **utenze non domestiche** tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel *Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*, per maggior chiarezza riportate nell'allegato B del presente Regolamento.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte di cui al successivo articolo, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.



3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. In assenza di apposita dichiarazione iniziale di cui all'art.19 e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6, si intendono suscettibili di produrre rifiuti tutti i fabbricati accatastati (con eccezione di quelli in categoria F), quelli non regolarmente accatastati ma comunque utilizzati e le aree scoperte operative utilizzate.
4. Si considerano soggetti al tributo, oltre a tutti i fabbricati utilizzati, quelli *utilizzabili*, considerando tali:
 - a) Per le **utenze domestiche**: tutti gli immobili dotati di almeno un'utenza relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi. Nel caso di utenze condominiali centralizzate, il discrimine per la tassabilità è la presenza dell'utenza elettrica.
 - b) Per le **utenze non domestiche**: tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete, e, comunque, ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.
5. Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. Qualora si tratti di aree prive di qualsivoglia manufatto, anche rimovibile, nonché di qualsivoglia sistema di copertura (tende, ombrelloni, tettoie, ecc.), utilizzate in modo pertinenziale rispetto ad immobili regolarmente tassati, le stesse vengono calcolate in misura del 10%.
6. La non utilizzabilità – e, pertanto, la non tassabilità – degli immobili deve essere dichiarata con la tempistica di cui all'art.19.



ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Per le utenze domestiche:

- a) *unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici (fatto salvo quanto previsto dal precedente art.5, c.4, lett. a) o inagibili;*
- b) *locali che non vengono conteggiati nel computo della superficie catastale (le superfici coperte con altezza non superiore a 150 cm, terrazze scoperte, centrali termiche o locali riservati ad impianti tecnologici, ecc.);*
- c) *locali in oggettive condizioni di non utilizzo e di fatto non utilizzati, ad esempio perché oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- d) *aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;*
- e) *aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, fermo restando che tali superfici possono rientrare nel calcolo della superficie catastale secondo le vigenti norme in materia.*

Per le utenze non domestiche:

- f) *superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, tribune e simili;*
- g) *centrali termiche, celle frigorifere e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- h) *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, nonché i parcheggi;*
- i) *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- j) *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- k) *aree adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio del distributore di carburante;*
- l) *aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;*
- m) *superfici adibite all'allevamento di animali;*
- n) *superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali, ad esempio, legnaie e fienili;*



- o) *superfici di strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;*
- p) *i fabbricati destinati in via esclusiva all'esercizio di culti pubblici riconosciuti dallo Stato.*
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti devono dichiarare gli stessi nella denuncia originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria¹ iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale², determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. In caso in cui tale superficie sia superiore alla calpestabile denunciata, l'Ente comunicherà al contribuente le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari dell'immobile di provvedere alla presentazione all'Agenzia del Territorio della planimetria, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701 e, nelle more della presentazione della documentazione, il tributo viene calcolato sulla base della superficie calpestabile.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte avente altezza inferiore a m 1,50.
4. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della/e pensilina/e.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo.

¹ Ovverosia i fabbricati accatastati nelle categorie A, B e C e quelli che in tali categorie dovrebbero essere accatastati.

² Poiché – per legge - ai fini dell'applicazione del tributo TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARES (di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201), o TARSU (di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507), si stabilisce tale misura in quanto l'Ente ha infatti già accertato ai fini TARSU/TARES tale percentuale per tutti i fabbricati a destinazione ordinaria per i quali si è via via reso disponibile il dato catastale.

**ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Non sono quindi detassabili quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento
<i>autocarrozzerie / autofficine / gommisti / elettrauto</i>	80 %
<i>lavanderie, attività con scarti chimici</i>	70 %
<i>tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie, ceramisti</i>	90 %
<i>attività ove siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie ecc.)</i>	80 %
<i>laboratori di analisi, radiologici, fotografici, studi dentistici ed odontotecnici, veterinari</i>	40 %
<i>farmacie</i>	25 %
<i>pelletterie, pelliccerie e lavorazioni di prodotti similari</i>	50 %
<i>produzione, allestimenti insegne, autolavaggi, autorimesse, distributori di carburante</i>	25 %
<i>fonderie, galvanotecnici, cementifici</i>	80 %
<i>macellerie ed altre attività con produzione di rifiuti di origine animale</i>	75 %
<i>uffici, agenzie, studi professionali, istituti credito</i>	25 %
<i>attività con obbligo di smaltimento olii esausti</i>	50 %
<i>qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma</i>	20 %



4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 1 nonché la percentuale di abbattimento del comma precedente, gli interessati devono:
 - a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
 - b) Comunicare annualmente con la dichiarazione di cui all'art.19, da presentarsi, a pena di decadenza entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).

La dichiarazione di cui sopra, fermo restando che non potrà che contenere i dati dell'anno precedente, ha effetto per il solo anno nel quale è stata presentata.

5. Si rinvia alla Sezione II del vigente **regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani** per la specifica in merito ai rifiuti speciali non assimilati, al loro smaltimento e trattamento.

ART 8-bis - PROCEDURA PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le richieste di uscita dal regime di servizio pubblico ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.L. n. 41/2021 dovranno essere presentate dalle utenze non domestiche entro il 30 aprile di ciascun anno, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'elenco europeo rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti l'anno precedente. Alla comunicazione è allegato l'accordo con il soggetto che effettua la attività di recupero dei rifiuti. La durata della facoltà di uscita dal servizio pubblico non potrà essere inferiore al tempo minimo stabilito dalla normativa.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico presentano al Comune e al Gestore del servizio nei termini di legge, la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente suddivisi per codice EER e per impianto di destinazione con indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati. La riduzione è prevista esclusivamente sulla



parte variabile e sarà concessa proporzionalmente alle quantità avviate a recupero e certificate dal soggetto terzo.

3. È obbligo dell'utente provvedere alla presentazione della documentazione nei tempi prescritti; il mancato rispetto di tale obbligo determina l'applicazione della sanzione di cui al regolamento del servizio di gestione rifiuti e la perdita del beneficio della riduzione.
4. I rifiuti avviati a recupero sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo (salva la facoltà dell'Ente territorialmente competente di prevedere una maggior frequenza) esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere comunque almeno le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
 - b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per codice EER;
 - e) dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice EER, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;
 - f) dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. È obbligatorio effettuare le comunicazioni mediante i canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore secondo le specifiche procedurali sul sito.
7. Fermo restando che la parte fissa non è suscettibile di riduzione, la riduzione della corresponsione della quota variabile della tariffa, subordinatamente al positivo esito della verifica della documentazione presentata, sarà riconosciuta a consuntivo dal primo avviso utile a partire dall'anno successivo a quello di competenza.



8. A pena di decadenza dei benefici previsti, l'utente che intenda uscire dal servizio pubblico ha l'obbligo di restituzione delle attrezzature eventualmente fornite dal Gestore; la restituzione deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1 gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico, salvo diverso accordo col Gestore e fermo restando comunque, in tal caso, il divieto di utilizzo delle attrezzature non ancora riconsegnate.

ART. 9 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione fruibile viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani, calcolata come da successivo comma . Nei quantitativi avviati al recupero sono da escludere i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta ed i rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato a pena di decadenza entro il 30 Aprile dell'anno successivo, compilando l'apposita dichiarazione e consegnando la documentazione in essa indicata.
5. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente.
6. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno nel quale è presentata la dichiarazione o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza o di cessazione dell'attività.



ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art.13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 12 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, ovverosia relativi allo smaltimento in discarica.
3. Per la determinazione dei costi del servizio, si rinvia alle specifiche norme di legge, ivi comprese le risultanze del fabbisogni standard.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.



6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo articolo.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.
8. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, così come segue:
 - aumento della raccolta differenziata in una misura compresa fra l'1,00% ed il 3,00% - abbattimento della parte variabile del 1,5%
 - aumento della raccolta differenziata in una misura compresa fra il 3,01% ed il 5,00% - abbattimento della parte variabile del 3%
 - aumento della raccolta differenziata in una misura compresa fra il 5,01% ed il 12,00% - abbattimento della parte variabile del 6%
 - aumento della raccolta differenziata in una misura superiore al 12,00% - abbattimento della parte variabile del 8%.

ART. 13 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il piano finanziario è redatto dal competente soggetto, individuato dalla Legge, con le modalità ed i termini previsti dalle norme in materia.

ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.



4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
5. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le **utenze domestiche** è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La **quota variabile** della tariffa per le **utenze domestiche** è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Ka e Kb, sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come ad es. le colf, le badanti e similari che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
Nei casi di:

a) *servizio di volontariato;*

b) *attività di studio o lavorativa prestata all'estero (o, se altrove in Italia, qualora venga dimostrato che è stata presentata apposita denuncia TARI in altro Comune);*

c) *degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;*

purché per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nei casi di cui al presente comma è necessaria dichiarazione annuale, di cui al successivo art.19.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o residenti in diverso fabbricato, nonché per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero



degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 25 m² di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore), a condizione che l'abitazione non venga locata, anche per periodi di tempo limitati. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Per gli immobili ad uso abitativo condotti da persona giuridica, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 25 m² di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
5. Le cantine, le autorimesse e similari luoghi di deposito con classamento C2 e C6 si considerano:
 - a) *utenze domestiche* con lo stesso numero di occupanti dell'immobile principale e senza applicazione della parte variabile della tariffa, qualora utilizzate come pertinenza dell'abitazione di soggetti che abbiano denunciato tale utilizzo pertinenziale;
 - b) *utenze non domestiche* (con applicazione della tariffa uso magazzino) qualora detenute da persona fisica ma non utilizzate in modo pertinenziale all'abitazione, da persona fisica priva di utenze domestiche nel Comune nonché da persona giuridica, ovvero qualora detenute da pluralità di nuclei familiari.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza /domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e pertanto rimaste non locate né utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le **utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La **quota variabile** della tariffa per le **utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Kc e Kd, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.



ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in **classi di attività omogenee** con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, lavorazione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in locali diversi, a meno che non si tratti di fabbricati accatastati separatamente, nel qual caso è possibile attribuire ad ogni fabbricato una tariffa adeguata alla relativa destinazione d'uso.
5. Per i locali promiscui, ovverosia immobili ad uso domestico ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività, la superficie di quest'ultima dovrà essere scorporata dalla superficie tassabile della relativa utenza domestica.
6. Nel caso in cui in un immobile ad uso non domestico venga cessata l'attività ma risulti comunque soggetto al tributo ai sensi del vigente regolamento, in via transitoria la tariffa applicabile è quella relativa a depositi e magazzini senza vendita diretta.

ART. 19 - DICHIARAZIONI AI FINI TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.



2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o fatta pervenire via posta, e-mail, PEC (posta elettronica certificata), fax. La denuncia deve essere sottoscritta. Qualora non firmata direttamente di fronte ad incaricato dell'ente, deve essere ad essa allegato un documento di identità in corso di validità. La denuncia si intende consegnata:
 - a) *all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta;*
 - b) *alla data di spedizione risultante dal timbro nel caso di invio postale;*
 - c) *alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica e PEC.*

La modulistica deve essere disponibile anche sul sito internet dell'ente, che può prevedere la possibilità di compilazione ed invio telematico della stessa.

4. Ai fini dell'applicazione dei tributi la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati. L'eventuale denuncia di variazione deve essere parimenti presentata entro novanta giorni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, ma possono essere denunciate entro il termine di cui sopra.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree nonché la dichiarazione di variazione in diminuzione dell'ammontare del tributo deve essere presentata entro 90 giorni, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a partire dal momento in cui si è verificata la cessazione o variazione. Se tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal momento della presentazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8.
7. Non saranno accolte dichiarazioni di cessazione se non accompagnate:
 - a) in caso di trasloco all'interno del territorio comunale, **da contestuale dichiarazione iniziale per nuovo immobile**oppure
 - b) in caso di emigrazione o totale cessazione della soggettività passiva (ad esempio per ingresso in altro nucleo familiare), **dalla prova dell'avvenuta restituzione degli appositi contenitori consegnati dal soggetto gestore ed utilizzati per la differenziazione dei rifiuti.**



8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o di accertamento d'ufficio, fermi restando gli effetti di eventuali atti ritualmente notificati divenuti definiti.
9. Nel caso di decesso del contribuente, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo. Qualora non venga provveduto entro 90 giorni dal decesso, l'Ente potrà inviare avvisi di pagamento senza alcuna agevolazione o riduzione a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi, senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l'omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata.
10. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

per le UTENZE DOMESTICHE:

- a) *Generalità del denunciante, con codice fiscale ed indirizzo di residenza;*
- b) *Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se esistente), superficie calpestabile (fermo restando quanto previsto dall'art.7) e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- c) *Generalità e/o codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;*
- d) *Generalità e/o codice fiscale del soggetto passivo;*
- e) *Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;*

per le UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) *Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia dell'attività svolta (con specificazioni quali ad esempio codice ATECO dell'attività);*
- b) *Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;*
- c) *Estremi catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se esistente), superficie calpestabile (fermo restando quanto previsto dall'art.7) e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- d) *Generalità e/o codice fiscale del soggetto passivo;*
- e) *Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi precedentemente denunciati;*



f) *Planimetria dell'immobile nei seguenti casi:*

I. *fabbricati non accatastati in categoria ordinaria;*

II. *immobili nei quali si producono in tutto o in parte rifiuti speciali, sia assimilati che non assimilati;*

III. *aree scoperte operative.*

11. Medesima dichiarazione deve essere presentata:

- **una tantum** qualora si ritenga di aver diritto ad una delle riduzioni di cui all'art.21 nonché all'art.22 c.5;
- **annualmente** nel caso delle agevolazioni per nuclei familiari in difficoltà economiche di cui all'art.22, c.4, nonché nel caso di produzione di rifiuti speciali di cui ai precedenti artt. 8 e 9.

12. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati, anche sensibili.

13. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o perché oggetto di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

14. L'Ente deve rispondere alle dichiarazioni iniziali, di variazione o di cessazione entro 30 giorni lavorativi dalla loro presentazione, con le modalità ed i contenuti previsti dalle vigenti norme in materia.

ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. L'intero territorio comunale risulta servito dal soggetto gestore, che effettua la raccolta col sistema "porta a porta", presso i punti individuati dal gestore stesso, ovvero su area pubblica, in prossimità o al limite del confine di proprietà privata dell'utente, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate, oppure in appositi punti di raccolta, debitamente individuati e comunicati all'utenza. I contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.



2. La tariffa del tributo **per le utenze domestiche** è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a) abitazioni con un **unico soggetto occupante**, a condizione che lo stesso sia ivi residente e non risulti coniugato: *riduzione del 15 %*
 - b) abitazioni tenute a disposizione per **uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo**, ove, pertanto, non risulti alcun residente: *riduzione del 30 %* - fermo restando che, ai sensi di legge (art.9 bis, D.L. 28.03.14, così come convertito dalla L.80/2014) per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo si applica in misura ridotta di due terzi.
 - c) utenze domestiche **singole** che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante **compostaggio domestico**, dimostrando di usufruire di apposito contenitore³ ed adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq: *riduzione del 30*
 - d) utenze domestiche **condominiali** che provvedono in modo comunitario allo smaltimento di scarti compostabili⁴ con adeguato spazio verde comune (almeno 50 mq pro capite) e con apposito contenitore⁵: *riduzione del 5% ad utenza*
3. La tariffa del tributo **per le utenze non domestiche** è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad **uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente**, così come risultante da licenza e a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare: *riduzione del 30 %*;
 - b) locali adibiti ad **agriturismo** regolarmente autorizzati: *riduzione del 30 %*;
 - c) locali **strumentali ad attività agro-silvo-pastorale**, ovverosia adibiti a magazzini, depositi o laboratori ed accatastati nelle categorie C2, C3, C6, D1 o D10, condotti da aziende agricole e/o imprenditori agricoli ed utilizzati esclusivamente per stoccaggio di materiali relativi ad attività agricola o silvo-pastorale o trasformazione degli stessi: *riduzione del 60 %*;
 - d) utenze non domestiche che effettuano il **compostaggio aerobico individuale** per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche⁶: *riduzione del 30%*
4. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa.
5. Ai sensi del vigente *Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*, la pratica del compostaggio domestico e non domestico, di cui ai commi precedenti, dovrà

³ Per le caratteristiche della compostiera, si veda l'allegato C

⁴ Ai sensi dell'art. 183, c. 1. lett.qq-bis, D.Lgs 152/2006.

⁵ Per le caratteristiche della compostiera, si veda l'allegato C

⁶ Ai sensi dell'art. 208, c. 19-bis, D.Lgs 152/2006.



essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, rispettando la distanza dalle abitazioni e tutte le altre norme di cui all'art.21 del suddetto regolamento.

6. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 22 – ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura - ai sensi di Legge - agli utenti domestici del servizio in condizioni economico-sociali disagiate condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati dalla suddetta autorità, che definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative.
2. Le riduzioni di cui ai commi successivi si applicano sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa e non vengono concesse se il contribuente al primo di gennaio non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti. Il diritto all'agevolazione decorre nuovamente dal momento in cui la situazione viene regolarizzata.
3. Gli importi delle riduzioni di cui ai commi successivi sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
4. Le riduzioni a carico dell'Ente per le UTENZE DOMESTICHE, pensate per nuclei familiari in situazione di disagio socio-economico, possono essere previste con la delibera di approvazione delle tariffe, fermo restando quanto indicato al precedente comma 1, e sono:
 - a) per i nuclei familiari di residenti, **la cui certificazione ISEE non superi la misura indicata nella suddetta delibera: tale riduzione può essere anche graduata in relazione a diversi importi ISEE ma non può superare il 60%.**
 - b) per i nuclei familiari di **residenti nullatenenti ed in situazione di indigenza** accertata dai servizi sociali è previsto un *abbattimento del 100% del tributo.*
5. Le riduzioni a carico dell'Ente per le UTENZE NON DOMESTICHE sono:
 - a) **Convivenze e comunità, gestite da ONLUS** legalmente riconosciute, finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti o altri soggetti bisognosi di assistenza: *riduzione del 30%;*
 - b) **Circoli Territoriali, Associazioni di volontariato e Istituzioni riconosciute dal Comune**, che svolgono attività esclusivamente di carattere sociale, ricreativo e sportivo senza fini di lucro, nell'interesse dei cittadini di Vicchio: *riduzione del 30%;*



- c) **Associazioni o società sportive convenzionate con il Comune** per la gestione di impianti di proprietà del medesimo: *riduzione del 100%* della tariffa per gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive.

ART. 23 – MODALITA' DI RICHIESTA DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni / agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22 vengono concesse su richiesta dell'interessato, tenuto pertanto a produrre dichiarazione di cui all'art.19, e decorrono dal momento della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione iniziale, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della stessa, e fermo restando quanto al successivo comma 3.
2. La dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, con eccezione di quelle collegate a presentazione di dichiarazione ISEE. Con la presentazione della dichiarazione, il contribuente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni che danno diritto a riduzioni.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione di riduzioni / agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, fermo restando che le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate; in quest'ultimo caso, si provvederà ad emettere avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione.
4. Al fine di accedere alle agevolazioni eventualmente previste annualmente per nuclei familiari in situazione di disagio socio-economico, di cui all'art.22, comma 4, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di cui all'art.19 entro il termine del 30 Aprile di ogni anno, allegando certificazione ISEE in corso di validità. Sarà quindi comunicato al contribuente l'eventuale importo da versare per l'anno in corso, mentre il restante importo dovrà essere gestito come previsto dall'art.22, c.3.
5. Fermo restando quanto previsto all'art.22, c.2, qualora la dichiarazione di cui al precedente comma sia presentata entro il termine del 30 Aprile, l'agevolazione si applica per l'intero anno solare; in caso contrario, essa decorre dal momento della presentazione della dichiarazione.

ART. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Le riduzioni / agevolazioni non sono fra loro cumulabili, con eccezione di quelle per nuclei familiari in situazione di disagio socio-economico, che possono cumularsi alle altre nel limite massimo del 60%.
2. In caso di pluralità di riduzioni richieste, si applica quella più favorevole al contribuente.



ART. 25 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata dell'80%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto in caso di dichiarazione ai fini della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o con il pagamento del tributo a tali fini.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi eventuali occupazioni, anche abusive, riscontrate.

ART. 26 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE

DELL'AMBIENTE (TEFA)

1. E' fatta salva l'applicazione del cosiddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, comunque esso venga denominato dall'Ente competente.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura prevista dalla Legge.
3. In caso di versamento della TARI con modello F24, il riversamento della TEFA all'Ente competente è effettuato direttamente dalla struttura di gestione del modello F24, al netto della commissione dello 0,3% (art. 19, c. 7, D.Lgs 504/1993).
4. In caso di versamenti TARI con altre modalità, il Comune provvede al riversamento della TEFA all'Ente competente secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dalla legge.



ART. 27 - RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
2. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalle deliberazioni ARERA e può essere inviato:
 - a) per posta ordinaria;
 - b) con plico raccomandato.
3. Al contribuente che non versi – in tutto o in parte – le somme indicate nell'avviso di pagamento alle scadenze previste, è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto:
 - a) **invito al pagamento** (cosiddetto *sollecito*), indicante le somme da versare in unica rata entro la data indicata, con addebito delle spese di notifica, e contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà all'emissione di avviso di accertamento, con le sanzioni previste dalla Legge, nel caso in cui l'avviso di pagamento sia stato inviato per posta ordinaria;
 - b) **avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento**, con le sanzioni prevista dalle Legge, gli interessi e le spese di notifica, nel caso in cui l'avviso di pagamento sia stato inviato con plico raccomandato o comunque notificato.
4. Qualora richiesto dal contribuente, può essere inviata copia del documento via e-mail o PEC.
5. Il versamento della tassa dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato secondo le scadenze indicate negli avvisi di pagamento, con possibilità di versare il dovuto in più rate, con utilizzo di modello F24 o di altre soluzioni di pagamento messe a disposizione dei contribuenti.
6. Ai sensi dell'art. 15/ter del D.L.34/2019, i versamenti ai fini TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente. I versamenti, invece, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sull'apposito portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ogni anno, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. Ai sensi di legge, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto



dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo del modello F24.

8. Variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nell'avviso di pagamento del tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo. Eventuali conguagli possono essere riscossi anche in unica soluzione.
9. Gli importi minimi per il versamento del tributo sono stabiliti dal Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 29 – ATTIVITA' ACCERTATIVA

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per tali operazioni, il Comune ha facoltà di avvalersi degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, appositamente nominati. Per accedere agli immobili, il personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per quanto sopra, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi copia o elenchi o flussi informatici, ovvero a mettere a disposizione le specifiche banche dati nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, relativamente a:



- occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- comunicazioni di fine lavori ricevute;
- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai sensi dell'art.1, c.1091, L.145/2018, l'Ente può destinare una quota del maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente relativo agli accertamenti TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate nonché al trattamento accessorio del personale dipendente, previo rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge nonché approvazione di apposito regolamento in merito.

ART. 30 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.
2. Si rimanda al vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali per quanto riguarda:
 - a) *Modalità di riscossione coattiva;*
 - b) *Importi e criteri di applicazione delle sanzioni, ivi compresi l'aumento delle sanzioni in caso di recidiva e la riduzione delle sanzioni in caso di manifesta sproporzione;*
 - c) *Contenzioso;*
 - d) *Compensazione fra crediti e debiti;*
 - e) *Rimborso di somme versate in eccesso;*
 - f) *Misura e modalità di calcolo degli interessi;*
 - g) *Possibilità di dilazionare i versamenti;*
 - h) *Importi minimi per versamenti ed attività accertativa;*
3. Si applicano alla TARI, così come disciplinata dal presente regolamento, le norme di cui al *Regolamento per gli istituti deflattivi del contenzioso*, in quanto compatibili.
4. Per le agevolazioni di cui all'art.22, c.1, si rinvia ad appositi decreti da adottarsi da parte di Arera nei termini previsti per Legge.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina TARI, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.



- 5.bis Per il solo primo anno di applicazione del Regolamento, non si provvederà a sanzionare dichiarazioni presentate entro il previgente termine del 30 Aprile.
6. Il presente regolamento che, ai sensi dell'art. 57/bis del D.L.124/2019 convertito in Legge 157/2019, entra in vigore dal 1° Gennaio 2023, sostituisce tutte le previgenti norme regolamentari ai fini TARI che risultavano contenute nel *“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”*.

**ALLEGATO A****TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Pluri-licenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club
31	Bed and breakfast, case vacanze, locazioni turistiche



ALLEGATO B

Criteria qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

(art. 11 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale e il maggiore recupero di materiali e nelle more dell'emanazione di uno specifico ed esaustivo provvedimento normativo nazionale, il Comune, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) e dell'articolo 265, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, determina i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento.
2. In assenza di specifiche leggi nazionali nonché delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento tiene conto della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] articolo 1, comma 1), 2), 3), della quale condivide e ne adotta i principi in base ai quali sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. Sono altresì assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali, di servizi e sanitarie.
3. Ai fini del trattamento, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle seguenti attività:
 - a) commerciali,
 - b) di servizi,
 - c) sanitarie,
 - d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi.
4. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti qualitativi:
 - a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e sia riconducibile ai CER individuati nella tabella dell'allegato 1 del presente regolamento;
 - b) risultino assenti da contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) sia effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta, scarti organici e vegetali, imballaggi in plastica, metallo, vetro, poliaccoppiati e legno, in forma multimateriale o per singole categorie;
 - d) sia effettuato il conferimento separato dei soli "rifiuti simili" non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.
5. Ai fini della raccolta, sono assimilati ai rifiuti urbani per quantità tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle seguenti attività:
 - a) commerciali,
 - b) di servizi,
 - c) sanitarie,



- d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi.
6. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti quantitativi:
- a) la produzione massima per unità di superficie conferita da ogni singola utenza sia inferiore a kg 1000 / m² / anno;
 - b) la quantità, conferita da ogni singola utenza, risulti compatibile:
 - b.1) con le tecniche, le modalità, i supporti di conferimento, presenti nell'area;
 - b.2) con l'organizzazione della raccolta rifiuti attiva nell'area in cui è ubicato l'immobile, in ottemperanza a quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici.
7. Qualora siano segnalate o rilevate quantità superiori a quanto precedentemente definito alla lettera a), il Gestore, potrà, previa specifica comunicazione al Comune, attivare una diversa organizzazione della raccolta.
8. Per quanto concerne l'assimilazione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in virtù della specifica norma di regolamentazione (D.Lgs. n° 49/2014) viene fatto riferimento a quanto disposto dall'articolo 29 del presente regolamento.
9. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:
- a) elevate quantità prodotte da singole utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti;
 - b) i rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.
10. Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
11. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:
- a) pneumatici fuori uso;
 - b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate e obsolete;
 - c) cavi e materiali elettrici in genere;
 - d) materiali inerti e di cemento amianto;
 - e) terre e rocce da scavo;
 - f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.
12. In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.



ALLEGATO C

LINEE GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Si riporta l' **Articolo 21 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali** del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. Il corretto auto trattamento domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica dell' autocompostaggio è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione del tributo o della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
2. La pratica dell' autocompostaggio può essere praticata dalle utenze domestiche ed eventualmente da quelle non domestiche individuate dalla normativa regionale e nazionale nelle modalità regolamentate. Ogni utenza interessata all'autocompostaggio dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sui rifiuti organici e sui rifiuti vegetali prodotti dalla propria utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio
3. L'autocompostaggio deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuti organici e rifiuti vegetali);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti e altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi;
 - e) solo se tale pratica è in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
4. La riduzione tariffaria sarà proporzionale al flusso di materiali per i quali l'utente si impegna a effettuare il compostaggio domestico.
5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.
7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
8. Durante la gestione dell'attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti l'autocompostaggio condominiale per motivi igienico-sanitari potrà essere attivato per i soli residui vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi.
10. Il Gestore provvede su richiesta dell'utente, a fornire in comodato d'uso gratuito, apposita compostiera.
11. Il Gestore effettuerà controlli per verificare l'effettivo auto trattamento dei rifiuti organici. In caso che accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il Gestore provvederà ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell'attività.

Per accedere alla riduzione prevista dal regolamento IUC, è necessario essere in possesso di apposito contenitore, fornito dal gestore del servizio o acquistato presso negozi specializzati, che garantisca l'ossigenazione del materiale organico ed all'interno del quale i batteri termofili, mesofili, psicrofili e actinomiceti, insieme ai lombrichi, trasformino le sostanze organiche in humus o terra fertile per ottenere il **compost**, detto anche **terricciato** o **composta**. La compostiera può essere fatta di plastica, o essere auto-costruita in legno o metallo. **Sono ammissibili alla riduzione, oltre alle compostiere acquistate nei negozi specializzati, i modelli costruiti secondo le seguenti linee-guida:**

MODO A) Innanzi tutto occorre procurarsi un bidone, con relativo coperchio, la cui capienza varierà in base al numero di persone in famiglia. Servendovi di un trapano, praticare una **serie di fori**, regolarmente distanziati gli uni dagli altri, sulle pareti e sul fondo del bidone: una buona traspirazione favorisce la formazione del compost. Rivestire l'interno del bidone prima con **una zanzariera** e poi con della **rete plastificata**, avendo cura di fermarla con del **filo di ferro** che farete passare in alcuni dei buchi fatti per far passare l'aria. Infine, create sul fondo uno strato di **palline di argilla espansa** alto almeno 10 centimetri: esso servirà ad evitare che il vostro compost marcisca. Per fare in modo che il percolato scorra, procuratevi **un sottovaso** adatto alla base del vostro bidone e delle mollette: fate in modo che esso non poggi direttamente sul sottovaso ma sulle mollette. In questo modo il percolato si depositerà all'interno del sottovaso che dovrà essere regolarmente svuotato. La **comparsa dei lombrichi** è garanzia del buon andamento del processo di compostaggio: quando il compost sarà maturo essi diminuiranno poiché non avranno di che nutrirsi.

MODO B) Realizzazione della compostiera utilizzando i pallet, le pedane in legno di solito utilizzate per lo stoccaggio dei materiali. Procuratevi **quattro bancali, dei mattoni, chiodi e martello**. Il primo sarà la base della nostra compostiera e dunque dovrà essere leggermente rialzato da terra per gli stessi motivi che abbiamo visto in precedenza: per far questo utilizzate i mattoni creando **un basamento** su cui poggiare il primo bancale.



*Fatto questo, provvediamo a fissare alla base e tra di loro i tre bancali rimasti servendoci di parti di assi in legno che andremo ad **inchiodare in corrispondenza dei nodi**. Per garantire una maggiore solidità fissiamo altri due assi in corrispondenza degli angoli superiori della nostra compostiera: ovviamente un lato sarà aperto per mescolare il compost.*

Modalità di utilizzo:

Tipi di rifiuti da utilizzare: in generale va bene il cosiddetto **umido organico**, ovvero scarti di cibo, fondi del caffè, foglie secche o fiori, gusci d'uovo, bucce di frutta e scarti di verdure.

1. Posizionare la compostiera in un angolo del giardino parzialmente ombreggiato, riparato dall'insolazione diretta e dal vento.
2. Deve essere sufficientemente distante dall'abitazione pur garantendo la facilità di accesso, specialmente nei mesi invernali.
3. Non inserire nella Compostiera materiali non biodegradabili, quali metalli, plastica, vetro, cartoni, riviste, scarti di legno trattato con prodotti chimici o piante malate, ecc
4. Inserire nella Compostiera legname, solo se tritato; questo per accorciare i tempi di decomposizione.
5. L'aggiunta in "modo eccessivo" di materiali particolari, esempio troppa erba, troppi rifiuti di cucina, troppi residui legnosi, e qualsiasi altro prodotto **non aiuta** a conferire la massa in fermentazione per avere una notevole porosità, quindi struttura soffice. Quest'ultima favorisce la penetrazione dell'aria, migliorando il processo di degradazione e riducendo i pericoli di formazione di cattivi odori e percolati.
6. L'introduzione dei rifiuti deve avvenire attraverso l'apertura superiore.
7. Nel caso di utilizzo di sacchetti biodegradabili evitare che questi restino chiusi all'interno della Compostiera.
8. Rimuovere periodicamente il materiale, in quanto il compostaggio necessita di ossigeno, altrimenti la sostanza organica marcisce.



SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - PRESUPPOSTO.....	2
ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	2
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	2
ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	3
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	5
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE	6
ART 8-BIS - PROCEDURA PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	7
ART. 9 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	9
ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	10
ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	10
ART. 12 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	10
ART. 13 - PIANO FINANZIARIO	11
ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	11
ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	13
ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	14
ART. 19 - DICHIARAZIONI AI FINI TARI.....	14
ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	17
ART. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE.....	17
ART. 22 – ULTERIORI AGEVOLAZIONI	19
ART. 23 – MODALITA' DI RICHIESTA DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	20
ART. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI.....	20
ART. 25 - TRIBUTO GIORNALIERO	21
ART. 26 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA).....	21
ART. 27 - RISCOSSIONE	22
ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	23
ART. 29 – ATTIVITA' ACCERTATIVA	23
ART. 30 - NORME FINALI E TRANSITORIE	24
SOMMARIO.....	31